



**Oggetto:** appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Siena n. 190/2009, depositata in cancelleria il 10.2.2009

**Conclusioni:**

- **per l'appellante (ricorso in appello):** *“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in qualità di Giudice dell' Appello, previa fissazione con decreto dell'udienza di discussione della causa, invitando il Comune di Montalcino in persona del Sindaco pro tempore, elett.te domiciliato presso la Casa Comunale, nonché Equitalia Nomos S.p.a. in persona del legale rappresentante alla Via Giulia 3 Trieste a comparire personalmente, disattesa ogni altra e diversa e contraria istanza, in accoglimento dell'impugnazione proposta: riformare relativamente alla compensazione delle spese di lite la sentenza del Giudice di Pace di Siena n. 190/09 pronunciata il 28.1.2009, depositata il 10.2.2009 e non notificata, emessa nella causa RG 2698/08, e per l'effetto, condannare il comune di Montalcino, in persona del Sindaco pro-tempore, al pagamento delle spese generali (12,50%), diritti ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”;*
- **per l'appellato Comune di Montalcino** (foglio di precisazione delle conclusioni allegato al verbale di causa del 10.2.2016): *“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Siena adito, respinta ogni contraria domanda, istanza ed eccezione: A) in via preliminare, accertare e dichiarare la mancanza – nell'atto di appello – di valida procura alle liti, con conseguente invalidità e/o inammissibilità dell'impugnazione proposta ed altresì con ogni conseguente declaratoria di legge, in primis quella relativa alla sopravvenuta formazione del giudicato relativamente alla sentenza di promo grado impugnata; B) nel merito respingere comunque – siccome infondato in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in narrativa – il gravame proposto da controparte, confermando in ogni sua parte la sentenza n. 190/2009 emessa dal Giudice di Pace di Siena, dott. Prospero Mammana, nel procedimento recante il N. 2698/08 R.G; C) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CAP come per legge”.*

## **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO**

L'appellante ha lamentato l'ingiustizia della impugnata sentenza per avere il Giudice di Pace, nonostante l'accoglimento dell'opposizione avverso cartella esattoriale emanata da Equitalia Nomos s.p.a. (nella sua qualità di ente della riscossione per il Comune di Montalcino)



compensato integralmente le spese del giudizio di primo grado, senza indicare alcuna adeguata motivazione.

Si è costituito il Comune di Montalcino, eccependo in via preliminare la mancanza di valida procura alle liti, in quanto la nomina del difensore era stata effettuata dal sig. [REDACTED] [REDACTED] mentre da visura C.C.I.A.A. emergeva che la rappresentanza legale della [REDACTED] [REDACTED] spettava al presidente del consiglio di amministrazione, sig. [REDACTED] [REDACTED] deducendo inoltre che nemmeno la successiva costituzione del soggetto legittimato non era idonea a ratificare l'operato del *falsus procurator*, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza appellata. Nel merito ha dedotto che il giudice di prime cure aveva correttamente motivato l'esercizio del potere di compensazione, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. *ratione temporis* applicabile.

Equitalia Nomos s.p.a. è rimasta contumace.

La causa veniva assegnata al sottoscritto giudicante con provvedimento del Giudice coordinatore del settore civile in data 17.9.2015 e trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2016, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

\*\*\*\*\*

In via preliminare va dichiarata la contumacia di Equitalia Nomos s.p.a., regolarmente citata ma non costituitasi nel presente giudizio.

Sempre preliminarmente deve rilevarsi come sia infondata l'eccezione di difetto di procura alle liti di parte appellante nel presente giudizio.

La procura speciale in calce all'atto di appello infatti è stata conferita al difensore dal sig. [REDACTED] [REDACTED] nella sua qualità di procuratore speciale della società [REDACTED] [REDACTED] al quale, come risultante da pagg. 41 e ss. della visura C.C.I.A.A. depositata dal Comune convenuto, dal 9.6.2009 - e quindi da data anteriore alla proposizione del ricorso in appello - è attribuito il potere di "*rappresentare la società in qualsiasi pratica relativa a tasse, imposte e contributi, accettando o respingendo accertamenti, presentando ricorsi, reclami, memorie e qualsiasi altra istanza diretta all'annullamento o lo sgravio di atti emanati dall'amministrazione finanziaria, e comunque presentare ricorsi nei confronti dell'amministrazione statale, centrale e periferica*".



Orbene, come emerge dallo stesso tenore letterale della previsione statutaria, i poteri del procuratore speciale ricomprendono anche quelli di proporre ricorsi avverso l'amministrazione periferica, come nel caso di specie, trattandosi di opposizione a cartella esattoriale relativa ad una sanzione amministrativa emessa da un ente territoriale, seppur in fase di appello.

Venendo al merito della controversia, deve rilevarsi come parte appellante abbia lamentato l'ingiusta compensazione delle spese di lite solamente nei confronti del Comune di Montalcino, chiedendo la condanna di quest'ultimo alle spese per entrambi i gradi di giudizio.

Ad avviso del Tribunale, l'appello è fondato e va accolto.

Va precisato che al caso di specie è applicabile *ratione temporis* il disposto dell'art. 92 c.p.c. come modificato dalla legge 28 dicembre 2005 n. 263, in vigore dal 1.1.2006 fino al 3.7.2009, in base al quale, ai sensi del comma 2, *"se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti"*.

Nel caso di specie il giudice di prime cure non ha adempiuto all'onere, previsto dalla legge, di esplicita indicazione dei motivi come richiesto dalla norma, limitandosi a statuire che *"giusti motivi inducono a compensare le spese di causa"*.

Orbene, se nel regime anteriore alla modifica apportata con la l. 263/2005 rientrava nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite, e ciò sia nell'ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell'ipotesi di concorso di altre "giuste ragioni", che il giudice non aveva obbligo di specificare (Cass., sent. n. 20457/2011), nel nuovo regime introdotto con le disposizioni sopra citate, la compensazione delle spese richiede la concorrenza di "altri giusti motivi, esplicitamente indicati in motivazione", che non possono essere desunti dal complesso della sentenza (Cass., sent. n. 22793/2015).

In altre parole, nel regime successivo a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese "per



giusti motivi" deve trovare un adeguato supporto motivazionale. Nella sentenza impugnata non vi è alcuna motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto il giudice di prime cure alla compensazione delle spese del giudizio, che dunque devono essere liquidate nel presente procedimento.

Infatti, la difesa tecnica è costituzionalmente garantita e deve essere ovviamente remunerata, e la semplicità del procedimento e l'esiguità dell'importo ingiunto con la sanzione amministrativa può influire soltanto sulla misura della liquidazione delle spese ma non può tradursi in un onere in più per la parte che agisce in giudizio e ne risulta vittoriosa.

In parziale riforma della sentenza appellata si condanna, pertanto, deve condannarsi l'appellato alla rifusione delle spese di entrambi i gradi del giudizio in favore dell'appellante.

Le spese di primo grado vanno liquidate in base al D.M. n. 127/2004 vigente all'epoca della sentenza, essendosi chiuso il giudizio di prime cure prima dell'abrogazione delle tariffe forensi e dell'introduzione dei nuovi parametri, prima con il D.M. 140/2012 e successivamente con il D.M. 55/2014.

Posto dunque che il valore della controversia era pari ad € 259,70 (importo della cartella opposta), dovrà applicarsi la tabella A, I – Cause avanti al giudice di pace, che prevede, per le controversie del valore fino ad € 600,00, un compenso che va da € 55,00 ad € 190,00.

Tenuto conto della natura e del valore della causa, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, del grado dell'autorità adita, oltre che dell'attività espletata, consistita nella redazione del ricorso e della partecipazione ad una sola udienza, appare congruo il compenso di € 110,00, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 12,5%. All'epoca dell'introduzione del ricorso, inoltre, non era prevista la corresponsione del contributo unificato per l'opposizione a sanzioni amministrative e cartelle esattoriali avanti al Giudice di Pace, e pertanto nulla deve corrisponderci alla ricorrente per spese.

Quanto alla liquidazione delle spese di giudizio nella presente fase, deve rilevarsi come nelle more del giudizio siano intervenuti prima il D.M. Ministro della Giustizia n. 140/2012 in vigore dal 23.8.2012 in base al quale sono stati introdotti i "nuovi parametri" di liquidazione



del compenso professionale di avvocato una volta abrogate le storiche tariffe professionali forensi e, successivamente il D.M. Ministro della Giustizia n. 55/2014, in vigore dal 2.4.2014.

La Corte di Cassazione a SS.UU. con sentenza n. 17406/2012 ha statuito che non può procedersi alla valutazione ed alla liquidazione dell'attività professionale in modo frazionato tra attività svolta prima della abrogazione delle tariffe forensi ed attività svolta dopo in quanto detta attività professionale va valutata unitariamente e globalmente al tempo della sua conclusione atteso che, tra l'altro, verrebbero utilizzati criteri che non sono unitariamente considerabili avendo le abrogate tariffe voci di attività specifiche ed analitiche che invece i nuovi parametri non hanno e che non sono omogeneizzabili tra loro.

Pertanto, ai fini della liquidazione delle spese del grado d'appello deve aversi riguardo solo ai nuovi parametri vigenti al momento della conclusione dell'attività professionale e della conseguente decisione giurisdizionale, applicandosi dunque la tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, tenendo conto delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, mancando attività istruttoria come definita dall'art. 4, comma 5, lett. c) del citato D.M. Nella liquidazione dell'importo si tiene conto, inoltre, di tutti i parametri di cui all'art. 4, comma 1, del D.M. citato, e cioè del numero delle questioni esaminate (sostanzialmente due: la validità della procura e l'omessa pronuncia sulle spese), della limitata attività defensionale espletata e della presenza in udienza.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale di Siena, definitivamente pronunciando, così provvede:

*accoglie* l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 190/2009 del Giudice di Pace di Siena, *condanna* il Comune di Montalcino alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio che si liquidano, per il primo grado, in euro 110,00 per onorari, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario al 12,5% e, per il secondo grado, ex D.M. 55/2014 in euro 38,00 per spese ed euro 300,00 per compensi oltre IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.

Così deciso, in Siena, il 23 maggio 2016

IL GIUDICE

Cristian Soccia

